

Penale Sent. Sez. 2 Num. 27910 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO
Data Udienza: 14/07/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti nell'interesse di
Domus S.r.l.

avverso l'ordinanza del 08/04/2026 del Tribunale di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udite le conclusioni del difensore della società ricorrente, avv. Andrea Mingione, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del riesame, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Domus Srl, nella qualità di indagata, e ha rigettato il ricorso proposto dalla medesima Domus quale terza interessata, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 2 aprile 2025, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi degli artt. 648-*quater* cod. pen. e 53, d.lgs. 8 giugno 2001,

n. 231, di immobili nella titolarità della società ricorrente, in relazione al reato ex artt. 81, 110 e 648-*bis* cod. pen. di cui al capo 166 (contestato provvisoriamente – in concorso con l'autore dell'autoriciclaggio, Paolo Falavigna – a Franco Carmagnola, amministratore di Domus, e a Marco Renato Campana, amministratore di Dommo SA, società di diritto svizzero, socia di maggioranza di Domus) e dell'illecito amministrativo da reato di cui al capo 166-*bis* (contestato provvisoriamente a Domus).

2. Ricorre per cassazione la suddetta società, a mezzo del proprio difensore, deducendo sei motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione degli artt. 39 e 52, d.lgs. n. 231 del 2001 e 324 cod. proc. pen., in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nella qualità di indagata.

Risulterebbe incoerente con la normativa procedimentale e gravemente lesiva dei diritti di difesa l'affermazione del Tribunale in ordine alla inidoneità della dichiarazione di costituzione, tramite il procuratore speciale Giorgio Novello e il difensore avv. Mingione, a garantire la partecipazione attiva della società nel medesimo procedimento in cui è indagato il suo legale rappresentante, dal momento che il suddetto Novello sarebbe stato nominato dall'assemblea dei soci, a cui parteciparono gli indagati Carmagnola e Campana. Nondimeno, da un lato, la normativa di settore vieterebbe soltanto che il legale rappresentante, qualora indagato, possa rappresentare l'ente in giudizio, di modo che l'interpretazione offerta dai giudici milanesi risulterebbe contraria al dato positivo e foriera di irragionevole compromissione delle prerogative processuali della società. Dall'altro, l'asserita carenza di autonomia del procuratore speciale sarebbe stata fatta derivare da elementi del tutto neutri (Campana era presente non in proprio, ma quale legale rappresentante di altra società, non indagata; Carmagnola partecipò solo per illustrare l'ordine del giorno e ribadire le proprie dimissioni irrevocabili, senza dare alcun contributo al momento decisionale; il medesimo Carmagnola, sin dalla formale identificazione della polizia giudiziaria, aveva già nominato un altro difensore; il rapporto fiduciario tra Domus e l'avv. Mingione trovava solide basi nel primo riesame vittoriosamente proposto contro altro provvedimento di sequestro).

2.2. Violazione degli artt. 178, lett. c), 321 e 324 cod. proc. pen.

In subordine rispetto al precedente motivo, si eccepisce che, ammessa, in denegata ipotesi, l'invalidità della nomina del procuratore speciale, ne conseguirebbe, come diretta conseguenza, l'impossibilità di ritenere correttamente costituito il contraddittorio, posto che la notifica del sequestro era

stata effettuata nei confronti della società presso lo studio del difensore, quale domicilio eletto dal suddetto procuratore speciale (che avrebbe dunque agito in totale carenza dei poteri). Si sarebbe, dunque, dovuto quantomeno provvedere alla ripetizione della notifica, previa nomina di un difensore di ufficio.

2.3. Violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.

Per quel che concerne il rigetto del riesame presentato nella qualità di terza interessata, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del giudicato cautelare che sarebbe maturato dopo l'annullamento di un precedente sequestro sui medesimi beni per motivi non soltanto formali: in particolare, era stata stigmatizzata, per quel che riguarda il *fumus commissi delicti*, la mancanza di motivazione e di autonoma valutazione e, in merito al *periculum in mora* (e alla determinazione dell'oggetto della misura), la carenza di motivazione. Il Pubblico Ministero, lungi dal limitarsi a riproporre la richiesta di ablazione sulla base dei medesimi elementi, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento del riesame.

2.4. Violazione degli artt. 292, lett. c), 309, comma 9, 321 e 324 cod. proc. pen.

L'interpretazione secondo cui il terzo interessato non potrebbe contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza contrasterebbe non solo con la più autorevole giurisprudenza di legittimità, ma anche con un'esegesi costituzionalmente orientata e rispettosa del diritto eurounitario, privandosi in caso contrario il mezzo impugnatorio di effettiva utilità, con ingiustificata disparità di trattamento. Peraltro, non essendo stato notificato il decreto al soggetto ritenuto il reale proprietario, sarebbe rimasta preclusa ogni possibilità di contestare la fondatezza della misura reale.

Sarebbero, quindi, rimaste irritualmente prive di risposta – essendo state reiterate le medesime considerazioni già poste a fondamento del primo decreto – le deduzioni difensive in merito alla mancata individuazione del profitto e delle modalità di trasferimento a Domus (viepiù considerando che tutti gli immobili sottoposti a vincolo, ad eccezione di uno, erano stati acquistati prima dell'unico accredito di denaro).

2.5. Violazione degli artt. 292, lett. c), 309, comma 9, 321 e 324 cod. proc. pen.

Analogamente, ci si duole dell'omessa motivazione, pur a fronte di specifiche deduzioni difensive, in tema di sussistenza del *periculum* (tenuto anche conto del fatto che tra il primo e il secondo sequestro non c'era stata la minima velleità di alienazione), avendo il nuovo provvedimento genetico reiterato l'acritica importazione delle richieste accusatorie.

2.6. Violazione dell'art. 648-*quater* cod. pen.

Neppure sarebbe mai stato quantificato il profitto illecito (accertamento indispensabile rispetto alla successiva esecuzione di un sequestro diretto), né il Tribunale avrebbe fornito alcuna giustificazione su punto.

2.7. Con memoria in data 26/06/2026, la difesa ha presentato un motivo nuovo, collegato al primo motivo tempestivo, diretto a eccepire la violazione degli artt. 39 e 57, d.lgs. n. 231 del 2001 e 324 cod. proc. pen., per quel che riguarda la rappresentanza dell'ente in giudizio e, nello specifico, l'omessa notifica a Domus dell'informazione di garanzia (essendo stato notificato il decreto di perquisizione e sequestro, quale atto equipollente, non alla società, ma a una dipendente dello studio professionale del ragioniere Carmagnola). Dovrebbero, dunque, ritenersi venute meno le asserite ragioni di incompatibilità.

3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato dalla società, quale indagata, è inammissibile in quanto proposto da soggetto privo della necessaria legittimazione. Di contro, il ricorso presentato dalla società, quale terza interessata, è inammissibile, in quanto articolato mediante motivi non consentiti, generici o manifestamente infondati, nei termini illustrati di seguito.

2. Le riflessioni esposte nel primo motivo – presentato dalla società, quale indagata – al fine di sostenere la correttezza del procedimento di nomina del procuratore speciale e poi del difensore di fiducia non sono fondate, come chiarito *infra*.

Deve concludersi, pertanto, per il difetto di legittimazione del proponente, già affermato dai giudici dell'impugnazione di merito, con quanto ne consegue ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

2.1. Il Tribunale, dopo avere individuato due distinti atti di impugnazione contenuti nella medesima *chartula* (uno proposto dalla società in quanto indagata per l'illecito amministrativo di cui al capo 166-*bis*, l'altro in quanto terza formale proprietaria dei beni sottoposti a vincolo in relazione ai delitti di cui al capo 166), ha ritenuto che non potesse essere ritenuta valida la dichiarazione di costituzione nel procedimento penale, ai sensi dell'art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, non essendo stato compiutamente risolto, a monte, l'insanabile conflitto di interessi tra Domus e il suo legale rappresentante, Franco Carmagnola (coindagato per il delitto di

riciclaggio *sub* 166), anche in difetto di preventiva adozione di adeguati modelli organizzativi diretti a prevenire una simile antitesi di posizioni.

Secondo i giudici del merito cautelare, il procuratore speciale nominato dall'assemblea dei soci, Giorgio Novello, sarebbe privo della imprescindibile indipendenza soggettiva, tale da garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa della società, in quanto – di fatto – emanazione, se non proprio *longa manus*, del suddetto Carmagnola, seppure formalmente nominato da un soggetto terzo.

Non a caso, vi sarebbe continuità anche nel mandato difensivo rilasciato all'odierno difensore, già a suo tempo nominato, in questa medesima vicenda procedimentale, dall'amministratore delegato nella pienezza delle sue funzioni.

2.2. Occorre muovere dal dato positivo, a mente del quale «L'art. 39, comma 1, del d. lgs. n. 231 del 2001 prende atto della possibilità che tra l'ente chiamato a rispondere del reato commesso dal suo rappresentante e questo si verifichi un conflitto di interessi e per questa ragione, anche se si tratta di una mera eventualità, introduce un'incompatibilità processuale, escludendo che le due parti, imputato ed ente, possano essere impersonate nel processo dallo stesso soggetto; in tal modo viene garantita ad entrambe le parti la facoltà di elaborare autonomamente la propria strategia difensiva» (Corte cost., sent. n. 249 del 20/07/2011).

Conseguentemente, deve affermarsi, alla stregua dell'insegnamento di questa Corte, nella sua massima espressione nomofilattica, come la partecipazione attiva dell'ente al procedimento che lo riguarda sia subordinata alla sua previa rituale costituzione ai sensi dell'art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001. Tale formalità è individuata, quale mezzo di esternazione della volontà - diverso e più articolato di quelli attribuiti all'imputato persona fisica - in quanto corrispondente alla struttura complessa della persona giuridica e idoneo a far emergere quanto prima l'eventuale conflitto di interessi; il legale rappresentante, indagato o imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina del difensore dell'ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal comma 1 del citato art. 39.

È, dunque, inammissibile per difetto di legittimazione, la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell'ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, poiché «il tema della rappresentanza attraverso la difesa tecnica è indissolubilmente legato a quello della relativa legittimazione e quindi al tema del *procurator suspectus*» (così Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264310/264311/264312-01, che, in motivazione, ha precisato che la scelta operata da un rappresentante legale dell'ente "incompatibile" è, quindi, pienamente sindacabile da parte dell'autorità giudiziaria, sia pure in termini di

verifica della effettività del conflitto, apprezzabile anche prima e a prescindere dall'atto di costituzione. Invero, «costituisce principio generale quello in base al quale l'atto del soggetto non legittimato è improduttivo di effetti ed è sanzionato con la inammissibilità. E quello della non legittimazione, con riferimento alla imputazione degli effetti di atti posti in essere nell'interesse dell'ente indagato, da parte del rappresentante contemporaneamente indagato del reato presupposto, deve intendersi, appunto, principio di carattere generale che permea di sé l'intero procedimento». La nomina del difensore di fiducia dell'ente indagato da parte del medesimo legale rappresentante (anch'egli indagato o imputato) si configura come «un atto sospettato – per definizione legislativa – di essere produttivo di effetti potenzialmente dannosi sul piano delle scelte strategiche della difesa dell'ente che potrebbero trovarsi in rotta di collisione con divergenti strategie della difesa del legale rappresentante indagato. Il giudice investito dell'atto propulsivo della difesa così officiata non potrebbe esimersi dal sindacare tale condizione sotto il profilo della ammissibilità dell'atto. Non appaiono condivisibili, le obiezioni mosse, da una parte della dottrina, a tale genere di sindacato». Il legislatore, a tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito, declinato rispetto a un soggetto non dotato della fisicità propria dell'imputato/indagato, «con valutazione del tutto ragionevole, ha optato per la necessità di far prevalere il sospetto che la nomina possa essere il frutto di una scelta strategica inquinata del rappresentante – al di là di qualsiasi dovere dimostrativo in concreto da parte del giudice». Cfr. anche, in termini, Sez. 2, n. 44372 del 13/10/2022, Marino, Rv. 284123-01; Sez. 3, n. 5447 del 21/09/2016, dep. 2017, Ciervo, Rv. 269754-01; Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, Siclari, Rv. 271360-01).

In tal modo, l'ordinamento assicura alla persona giuridica sottoposta a procedimento per responsabilità derivante da reato le stesse facoltà e garanzie riconosciute dal codice di rito alla persona fisica sottoposta a procedimento penale, tenendo debitamente conto delle peculiarità legate alla natura impersonale dell'ente (che postula la necessaria rappresentanza da parte di una persona fisica deputata ad agire per suo conto), per come incide sulla struttura antropomorfica dell'ordinaria disciplina processuale penale (Sez. 3, n. 35849 del 23/09/2025, Requalifica Srl, Rv. 288815-01).

La giurisprudenza successiva ha sviluppato questo orientamento, affermando che il conflitto di interessi tra legale rappresentante ed ente deve ritenersi presunto *iuris et de iure*, senza che sia necessario un concreto accertamento del giudice, che non ha un onere motivazionale sul punto (Sez. 2, n. 13003 del 31/01/2024, Dell'Erba, Rv. 286095-01), e valorizzando sistematicamente le potenzialità di un modello organizzativo che preveda regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per

il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi (Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551-01).

Un ulteriore passaggio argomentativo è stato poi illustrato da una recente pronuncia, in ordine all'inammissibilità della richiesta di riesame presentata dal difensore dell'ente nominato da un procuratore *ad litem*, designato, a sua volta, dal legale rappresentante dello stesso, indagato o imputato per il reato da cui dipende l'illecito amministrativo; una simile *translatio potestatis* non è assolutamente in grado di assolvere la funzione sua propria di scissione degli interessi dell'ente collettivo da quelli dell'indagato, in quanto effettuata per perpetuare, e non per evitare, il controllo della società da parte di chi ne continuava a essere il legale rappresentante. Non essendosi scongiurato, tramite un adeguato modello organizzativo, il rischio di una simile situazione di conflitto che precluda all'ente un'autonoma tutela dei propri diritti di difesa, dovrebbe quantomeno essere esplicitato il meccanismo con cui si è proceduto all'individuazione di un soggetto in grado di garantire la necessaria indipendenza soggettiva rispetto al legale rappresentante, non sussistendo altrimenti alcuno strumento, nelle mani dell'autorità giudiziaria procedente, per effettuare tale essenziale verifica (Sez. 2, n. 23910 del 07/05/2025, Zema Srl, Rv. 288227-01).

2.3. Le conclusioni *in iure* a cui è pervenuto il Tribunale di Milano – sulla base della ricostruzione del contesto retroscenico in cui si collocano le dinamiche societarie, intangibile allo scrutinio di legittimità, ai sensi degli artt. 325 e 606 cod. proc. pen. – risultano pienamente coerenti con questa linea esegetica.

La premessa fattuale da cui prende le mosse l'ordinanza impugnata è che la nomina di Giorgio Novello come procuratore speciale – «per assumere iniziative a tutela della società e per provvedere alla nomina dell'avv. Mingione quale legale di fiducia» – è stata deliberata formalmente dall'assemblea in data 14 marzo 2025 dei soci di Domus («società a ristretta base partecipativa»). A questa assemblea, presero parte, di fatto, soltanto i due indagati per la condotta di riciclaggio provvisoriamente loro ascritta al capo 166: Franco Carmagnola (allora «e ancora oggi [...] legale rappresentante di Domus Srl, a dispetto della rilevata urgenza di provvedere alla sua sostituzione») e Marco Campana (legale rappresentante di Dommo SA, già socio unico di Domus e poi socio di maggioranza con il 51%); non consta la partecipazione del socio di minoranza, la società di diritto singaporiano Pinvestment PTE Ltd (il cui legale rappresentante per l'Italia, peraltro, parrebbe personalmente coinvolto nell'autoriciclaggio di Falavigna).

Anche in questo caso, dunque, seppure all'esito di un meccanismo ancora più sofisticato (ma di fatto chiaramente elusivo del divieto di cui all'art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001), dietro lo schermo soggettivo, meramente apparente,

dell'assemblea dei soci, la nomina del procuratore speciale e, a cascata, del difensore di fiducia, risultano espressione diretta della vecchia struttura di vertice (e, in particolare, dell'amministratore delegato Franco Carmagnola, solo apparentemente dimissionario, ma in realtà rimasto in carica nella pienezza dei poteri).

Si è, dunque, in presenza di una permanente compenetrazione tra il soggetto a cui compete la rappresentanza e l'amministrazione della società e la persona giuridica stessa, sistematicamente, se non addirittura stabilmente, asservita con la sua compagine e il suo patrimonio alla commissione di attività criminose e alla successiva protezione dei profitti così conseguiti, anche in sede giudiziaria (cfr. Sez. 2, n. 44372 del 13/10/2022, Marino, Rv. 284123-01).

Risulta, pertanto, concretamente accertato, per quanto attiene quantomeno al presente procedimento, il difetto di effettiva indipendenza di Domus e, conseguentemente, della tutela e delle garanzie apprestate dall'ordinamento per l'ente societario; a tal proposito, il Tribunale stigmatizza correttamente il carattere del tutto anodino dell'intervento assembleare, che non ha eliminato alla radice la problematica con la nomina di un nuovo legale rappresentante, né ha potuto servirsi di adeguati modelli di organizzazione e gestione (tali da risolvere, *a priori* e in via generale, ogni rischio di indebite sovrapposizioni soggettive, prevedendo, a mero titolo esemplificativo, la nomina di un procuratore speciale da parte di un soggetto di garanzia, quale il presidente del tribunale o di un ordine professionale) o di qualsiasi altro idoneo strumento del diritto societario. Nel caso di specie, l'artificiosa nomina, operata di concerto tra i due indagati, non è minimamente in grado di presidiare l'imprescindibile alterità tra le posizioni dell'amministratore e dell'ente (ridotto a mero simulacro, totalmente ancillare rispetto alle attività dell'indagato) e risulta non rispettosa della nitida *voluntas legis*.

Una simile opzione ermeneutica – siccome diretta a rimarcare la concreta portata precettiva dell'art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, salvaguardando le prerogative procedurali dell'ente e non gli interessi personali dei suoi amministratori – non viola il criterio di stretta interpretazione del dettato normativo in tema di rappresentanza dell'ente (cfr. Sez. 2, n. 16932 del 14/03/2025, La Macina Felice Scarl, Rv. 288030-01, che infatti si focalizza sulla necessaria permanenza della qualità di indagato/imputato). Opinando altrimenti, infatti, si facoltizzerebbero gli organi apicali a interporre soggettività fittizie e strumentali, mediante le quali sterilizzare le preclusioni di legge.

2.4. La questione – inerente alla ammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione – ben poteva essere decisa anche d'ufficio e senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264311-01).

2.5. L'inammissibilità dei motivi originari travolge, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., anche le deduzioni difensive espresse nel motivo aggiunto.

Peraltro, le nuove doglianze risulterebbero anch'esse prive di fondamento.

Non è infatti in dubbio che, in astratto, la richiesta di riesame reale possa essere depositata dal difensore di fiducia nominato dal rappresentante dell'ente secondo il disposto dell'art. 96 cod. proc. pen. e in assenza di un previo atto formale di costituzione a norma dell'art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001, allorquando, precedentemente o contestualmente all'esecuzione del sequestro, non sia stata comunicata l'informazione di garanzia prevista dal successivo art. 57 (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, Gabrielloni, Rv. 264309-01; Sez. 3, n. 9243 del 23/01/2025, Italiano, Rv. 287678-01). Nondimeno, l'ente titolare dei beni sequestrati che non abbia alcuna notizia della pendenza di un procedimento a suo carico ex d.lgs. n. 231 del 2001, legittimamente assume allora la distinta posizione di "terzo" di cui agli artt. 322 e 322-bis cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 9244 del 23/01/2025, Pellegrino, non mass.; Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321-01).

La giurisprudenza ha, poi, condivisibilmente specificato che il giudice di merito che dichiara l'inammissibilità dell'istanza di riesame ex art. 39 cit. deve preliminarmente accertare cosa sia stato effettivamente comunicato all'ente e se l'ente, in concreto, al momento della proposizione della richiesta di riesame, fosse consapevole di essere indagato e, dunque, fosse consapevole della incompatibilità assoluta del suo legale rappresentante, indagato a sua volta, in quanto autore del reato presupposto (Sez. 2, n. 20659 del 22/05/2026, DGLC Impianti Vari Coop., non mass.; Sez. 6, n. 34476 del 23/05/2024, Colombini Srl, non mass.).

Nel caso di specie, anche a prescindere dalla ritualità della notifica del verbale di perquisizione e sequestro disposto dall'Ufficio inquirente alla società in data 25 febbraio 2025 – il cui verbale è allegato al motivo aggiunto – effettuata nello "Studio Carmagnola Franco", in via Besana n. 10 (peraltro, medesimo indirizzo della sede sociale), va evidenziato che:

- l'ordinanza impugnata aveva dato atto della piena consapevolezza degli organi sociali della «"situazione di incompatibilità alla luce dei noti provvedimenti del Tribunale oltre che nell'impossibilità di procedere alla nomina di un legale che possa intervenire nelle sedi opportune a difesa degli interessi aziendali" rilevata dallo stesso Carmagnola nel corso dell'assemblea della società tenutasi in data 14.3.2025»;

- la nomina e la procura speciale in favore di Giorgio Novello sono state rilasciate nella suddetta assemblea;

- il successivo decreto del Giudice per le indagini preliminari in data 2 aprile 2025, che non convalidava il sequestro di urgenza e disponeva il sequestro preventivo, è stato notificato a Domus – secondo quanto esposto nel primo motivo tempestivo – il 5 marzo 2026;

- la nomina, la procura ex art. 100 cod. proc. pen. e l'elezione di domicilio da parte di Giorgio Novello in favore dell'avv. Mingione sono state rilasciate in data 28 aprile 2025 e, in pari data, è avvenuta la costituzione ex art. 39, d.lgs. n. 231 del 2001.

Al momento della proposizione della richiesta di riesame, dunque, gli organi societari erano perfettamente consapevoli dell'intera vicenda procedimentale, in ogni suo risvolto, oggettivo e soggettivo, rilevante.

3. Conseguentemente, anche il secondo motivo è, pertanto, proposto da soggetto non legittimato, e risulterebbe, in ogni caso, manifestamente infondato, laddove sovrappone gli incombenti connessi alla notifica delle informative previste dagli artt. 369 cod. proc. pen. e 57 d.lgs. n. 231 del 2001 e l'imprescindibile rituale costituzione nelle forme prescritte dal precedente art. 39, comma 2, necessaria – salvo gli atti urgenti, nella fase iniziale del procedimento – per la partecipazione attiva al procedimento con l'esercizio di tutte la facoltà e prerogative di legge (Sez. 3, n. 35849 del 23/09/2025, Requalifica Srl, Rv. 288815-01). A fronte di una scelta partecipativa che l'ordinamento – con le cautele già illustrate – rimette all'ente interessato, non può imporsi al giudicante alcun onere di integrazione del contraddittorio.

4. Per quel che attiene alle doglianze articolate da Domus nella qualità di terzo, non si ravvisa, innanzitutto, nessuna violazione del giudicato cautelare, posto che, con ogni evidenza, le carenze di autonoma valutazione e di specifica motivazione costituiscono motivi di annullamento meramente formali, privi di valutazioni sul merito della domanda cautelare, affatto inidonei a dar luogo alla invocata preclusione endoprocedimentale e a inibire la nuova richiesta e la nuova applicazione della misura (Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183-01; Sez. 3, n. 15125 del 28/03/2024, Bellomo, Rv. 286171-01, in tema di mancanza di motivazione sul *periculum in mora*; Sez. 6, n. 8695 del 09/01/2018, Toriello, Rv. 272217-01, in tema di mancanza di un'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari).

Invero, la preclusione processuale opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non conseguendo, invece, tale effetto alle decisioni che definiscono l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali

(Sez. 3, n. 8669 del 25/01/2024, Di Donato, Rv. 285962-01. Secondo Sez. 4, n. 13817 del 28/02/2023, Marchetta, Rv. 284562-01, addirittura, il giudicato cautelare non si formerebbe neppure quando, in sede di annullamento per vizio formale del primo provvedimento il giudice abbia affermato l'insussistenza del *fumus* del reato).

Il terzo motivo, proposto da Domus nella veste di soggetto terzo, è, pertanto, manifestamente infondato.

5. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, anch'essi presentati nella qualità di terza interessata in quanto formale proprietaria dei beni sequestrati, possono essere esaminati congiuntamente.

5.1. L'orientamento maggioritario, da cui il Collegio non ha ragioni per distaccarsi, sostiene che il terzo che impugni una misura cautelare reale, assumendo di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo, non può contestare la sussistenza dei presupposti del provvedimento ablativo, potendo unicamente dedurre l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato; peraltro, se si ritenesse il terzo fosse legittimato a contestare il *fumus commissi delicti* o il *periculum in mora*, il suo ricorso risulterebbe in ogni caso viziato da aspecificità dei motivi, nella concreta impossibilità di confrontarsi compiutamente con la vicenda cautelare, data proprio la posizione di terzietà (Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Kos Transporti Doo, Rv. 289384-01; Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Yang, Rv. 288683-01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Pezzi, Rv. 287396-01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01).

Limitando in questa sede le riflessioni al solo tema dell'ablazione anticipatoria della futura confisca, sembra sufficiente ribadire come la legittimazione ad agire (e, nel caso di specie, la possibilità di intervenire nell'incidente cautelare) non possa che essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non essendo ipotizzabile una sorta di intervento *ad adiuvandum* del terzo in favore del destinatario della misura (nella cui sfera rientra in via esclusiva ogni valutazione attinente ai presupposti applicativi della cautela reale). Né può sottacersi come la verifica della legittimazione preceda sistematicamente ogni ulteriore accertamento in punto di interesse a rimuovere una situazione pregiudizievole derivante dal provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, cit. Cfr. anche, sulle caratteristiche dell'interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro sulla posizione dell'impugnante, e in particolare dell'indagato, Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319-01).

Il punto di caduta di questa indagine della latitudine della facoltà di impugnazione del terzo risulta scolpito da Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300-01, che, pronunciando in tema di confisca di prevenzione (ma con argomenti di ordine sistematico spendibili anche nella presente sede), non solo ha ribadito che il terzo possa rivendicare esclusivamente la propria effettiva titolarità dei beni ritenuti a lui intestati solo fittiziamente, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto, ma ha precisato, in motivazione, a piena tutela dei diritti di difesa, come il terzo abbia un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, senza incontrare, rispetto a questo specifico *thema probandum*, limitazioni di sorta, poiché, «in un giudizio che coinvolge la proprietà, uno dei diritti fondamentali del sistema giuridico italiano e convenzionale, emerge, infatti, nitida la necessità di un accertamento esaustivo che, in ossequio anche al principio di effettività del diritto di difesa, rifugga da scorciatoie ed automatismi probatori e si fondi su un quadro circostanziato che renda legittima e proporzionata la privazione, nei confronti del proposto e dei terzi che non abbiano un valido diritto sui beni da confiscare, dei profitti derivanti da attività criminali».

Non a caso, dopo la netta presa di posizione del massimo consesso nomofilattico, l'indirizzo minoritario favorevole all'ampiamiento delle deduzioni formulabili dal terzo avente diritto alla restituzione consta aver per oggetto solo altre tipologie di sequestro, non equiparabili alla misura di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 9193 del 14/01/2026, Credal Srl, Rv. 289560-01, riguardante un sequestro probatorio; Sez. 3, n. 38442 del 29/10/2025, Covo dei Saraceni Srl, Rv. 288806-01, concernente un sequestro impeditivo).

5.2. Inoltre, quale ulteriore parametro ordinamentale tramite cui declinare nel caso di specie la posizione della società terza interessata, l'art. 648-*quater*, primo comma, cod. pen. prevede che, quando si procede per taluno dei reati di cui agli artt. 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 cod. pen. «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto».

Il sequestro con funzione anticipatoria della confisca, ai sensi della suddetta disposizione, può, dunque, legittimamente ricadere anche su beni riconducibili a terzi, purché non appartenenti «a persone estranee al reato» (primo comma, relativo al sequestro diretto).

Questa nozione di "estraneità" assume una funzione esegeticamente assorbente rispetto al più ampio concetto di "terzietà del soggetto non indagato/imputato".

Deve considerarsi persona estranea al reato, nei confronti della quale la misura di sicurezza patrimoniale non può essere disposta ex art. 240, commi secondo e terzo, cod. pen., il soggetto che non abbia ricavato vantaggi e utilità

dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti (Sez. 3, n. 34548 del 06/06/2023, D., Rv. 285207-02; Sez. 3, n. 45558 del 16/11/2022, Poste Italiane, Rv. 284054-02; Sez. 3, n. 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270250-01; Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Italfondario, Rv. 250804-01).

Di conseguenza, occorre affermare che il terzo intestatario del bene sottoposto a sequestro preventivo, non estraneo al reato per il quale il vincolo risulta disposto, è legittimato a dedurre l'insussistenza del *fumus commissi delicti*, esclusivamente sotto il profilo dell'assenza del proprio consapevole contributo alla realizzazione del reato (Sez. 2, n. 9960 del 04/03/2026, Condello, non mass.; Sez. 2, n. 20393 del 22/05/2025, Sisa Sicilia Spa, Rv. 288156-01).

5.3. Non vi è, quindi, luogo per censurare ritualmente, nei termini concretamente esposti nel ricorso, la sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza» (*rectius*, la "serietà" del concreto quadro indiziario, cosiddetto *fumus commissi delicti*, quale verifica puntuale e coerente degli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, senza limitarsi a un astratto scrutinio della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa; cfr. Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966-01) o il rischio di dispersione dei beni sottoposti a sequestro.

L'apparato argomentativo in ordine a entrambi gli elementi – e, prima ancora, all'impossibilità di affermare la terzietà di Domus – ha una sua innegabile consistenza grafica e logica, richiamando, da un lato, il reinvestimento dei profitti delle frodi Iva transfrontaliere e degli altri delitti contro il patrimonio realizzati da Falavigna e la schermatura delle relative transazioni e, dall'altro, il rapido dirottamento all'estero di buona parte dei capitali introitati, anche previo riciclaggio in beni di lusso; la conclusione che ne traggono i giudici del merito cautelare è, dunque, quella della qualità di indiscusso *dominus* di Domus (e di Dommo e di Pinvestment) in capo a Falavigna e la piena consapevolezza di Domus, per il tramite dei suoi organi societari, del proprio pieno coinvolgimento nell'articolata attività di *money laundering* transfrontaliero.

Queste conclusioni non sono suscettibili di contestazioni, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. (e, peraltro, le considerazioni difensive in ordine alla tempistica delle operazioni riciclatorie rispetto agli accrediti derivanti dalle attività di Falavigna risultano espresse in termini oltremodo generici, neppure rapportandosi ad ogni singolo cespite).

5.4. Risultano, dunque, non consentite le doglianze articolate nel quarto e nel quinto motivo.

6. Il sesto motivo, infine, risulta anch'esso insuperabilmente generico, in quanto privo di adeguato confronto con l'effettivo contenuto dell'ordinanza impugnata.

La società, infatti, senza distinguere tra "prodotto" e "profitto", si duole della mancata quantificazione del profitto dei reati ascritti provvisoriamente a Falavigna, laddove, al contrario, i giudici milanesi hanno – chiaramente e assai ampiamente – dato atto che tutto il vasto compendio immobiliare formalmente riconducibile a Domus, sottoposto a vincolo in quanto prodotto dell'attività riciclatoria, rientra, sin da ciascun singolo acquisto, nella esclusiva sfera operativa del medesimo Falavigna (che contribuiva, altresì, a fornire la provvista per onorare eventuali mutui accesi per il versamento del corrispettivo della compravendita); tutti i cespiti di cui trattasi, in estrema sintesi, fanno parte di un composito e fluido *unicum* patrimoniale nella piena disponibilità, in ultima istanza, di Falavigna («i cui redditi erano interamente legati alle remunerative attività criminali»)

7. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la società ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 luglio 2026.

Il Consigliere estensore
Alessandro Leopizzi

Il Presidente
Andrea Pellegrino